

IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Giugno 2026

1




Contenuto della sessione


- ✓ Considerazioni generali e principi comunitari
- ✓ Autorizzazione ordinaria
- ✓ Regime semplificato
 - Autorizzazioni EoW
 - Preparazione al riutilizzo DM 119/2023
- ✓ Focus compostaggio locale
- ✓ Connessione con il regime autorizzativo di VIA, AIA, AUA
- ✓ Aspetti sanzionatori

2

1



3



4

2



Principio di Leale Collaborazione



L' art. 1 della legge n. 241/90 comma 2 bis, come modificato dall'art. 12 della legge 11 settembre 2020 n. 120, **introduce tra i principi generali** che regolano i rapporti tra cittadini e la p.a., la leale collaborazione e la buona fede la necessità di garantire adeguata ed effettiva tutela ai privati che si relazionano con il potere autoritativo, in quanto parametri di legittimità del provvedimento amministrativo

Importanza della **fase preliminare della consultazione con le autorità competenti** nell'ottica della **leale collaborazione e partecipazione** **rafforza la partecipazione del privato e l'obbligo di valutare le osservazioni.**

Esistono degli **strumenti giuridici utili alla consultazione** e a **consolidare un assenso di massima** espresso dalle Amministrazioni interessate prima della presentazione della domanda di autorizzazione:

- 1) Art. 14, comma 3, Legge 241/1990 che consente di convocare una conferenza di servizi "prima" della domanda formale
- 2) Art. 26-bis D.lgs. 152/2006, fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).
- 3) Art. 10-bis Legge 241/1990 come modificato dal D.L. 76/2020 è uno strumento difensivo, non preventivo in caso di diniego dell'Amministrazione.

ecocamere

5



Principi comunitari in tema di autorizzazioni (Direttiva 2008/98/UE novellata dalla Direttiva (UE) 2018/85). Il Principio di preventiva autorizzazione



Art 23 AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI

- Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intenda effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere **l'autorizzazione dell'autorità competente.**
- contenuto minimo dell'autorizzazione
- l'autorità competente nega l'autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente, in particolare quando non sia conforme all'articolo 13.
- onde "evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall'operatore o dall'autorità competente", tale autorizzazione possa essere combinata con altre autorizzazioni, in modo da costituire un'autorizzazione unica.

Articolo 24 Deroghe all'obbligo di autorizzazione

Gli Stati membri **possono dispensare** dall'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano: smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione, recupero.

Articolo 25 Condizioni delle deroghe

Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell'articolo 24 adottano, per ciascun tipo di attività, **regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare.** Stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.

Art. 26 Registrazione

Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti all'obbligo di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano **un Registro:**


- a) degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale;
- b) dei commercianti o degli intermediari; e
- c) degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all'obbligo di autorizzazione a norma dell'articolo 24.

Ove possibile, i Registri tenuti dalle autorità competenti sono utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi.


ecocamere

6

3





7



8

4

Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti

La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento

Regioni e alle Province autonome devono effettuare una ricognizione con orizzonte temporale 2022-2025, degli impianti di trattamento presenti sul proprio territorio, distinguendo tra **impianti di chiusura del ciclo** (impianti di trattamento della frazione organica, inceneritori con e senza recupero di energia, discariche) e **impianti intermedi** (trattamento meccanico e meccanico-biologico).


Ogni Regione deve quindi garantire la **piena autonomia** per la gestione dei rifiuti urbani non differenziati e per la frazione di rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti urbani destinati a smaltimento.

L'autonomia gestionale può essere garantita, in alcuni casi, anche su un territorio più ampio, da individuare come **macroarea**, previo accordo tra le Regioni interessate ai sensi dell'art. 117, comma 8 della Costituzione, sulla base di opportune valutazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale, ivi incluso le componenti relative ai beni culturali e al paesaggio.



Criteria generali da tenere in considerazione per l'individuazione delle **macroaree** sono:

1. progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;
2. efficienza, sostenibilità, inclusa la tutela dei beni culturali e paesaggistici, efficacia ed economicità del sistema di gestione dei rifiuti;
3. realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti;
4. contributo alla prevenzione/risoluzione del contenzioso comunitario.

Rifiuti urbani residui (Rifiuti urbani residui)
 Scarti da raccolta differenziata
 Rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti urbani residui
 Frazione organica



9

Principi nazionali in tema di programmazione

I FABBISOGNI IMPIANTISTICI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
 La dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani è **frutto delle scelte adottate in sede di pianificazione, e demandata alle Regioni**. A livello normativo, il d.lgs. 116/2020 ha previsto, con il nuovo art. 198-bis l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione per la gestione dei rifiuti nell'ordinamento italiano: il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR).

Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR): fissa **macro-obiettivi e definisce i criteri e le linee strategiche, a cui le Regioni e le Province Autonome si attengono nell'elaborazione dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR)**


Entro il 2035 i rifiuti urbani collocati a smaltimento non dovranno eccedere il 10% del totale prodotto e raccolto, mentre una quota almeno pari al 65 % dovrà essere preparata per il riutilizzo o riciclata.

Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021

<https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=61abdab8-0d9c-4f62-9214-90f89454295b>


La Corte dei Conti evidenzia uno **sbilanciamento dei tempi tra progettazione e realizzazione, una debolezza del nostro Paese nella fase di esecuzione dei progetti relativi alle infrastrutture**. Il dato trova una conferma nel tasso di assorbimento dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (SIE).

IL **PNGR** è stato approvato ufficialmente con la pubblicazione del D.M. 24 giugno 2022, n. 257,




10

5



11



12

6

ALLEGATO B1 CATEGORIE DI OPERE DA SOTTOPORRE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA



- impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/g (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- u) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il D.M. 30 marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

ececamere

13

Verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)



Art. 19 del D.lgs. 152/06, come modificato dal Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153

Durata del provvedimento, comunque non inferiore a 5 anni.

TRASMISSIONE STUDIO PRELIMINARE

VERIFICA DOCUMENTI E RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

PUBBLICAZIONE

OSSERVAZIONI

DECISIONE AUTORITA' COMPETENTE

- termini procedurali perentori
- verifica la completezza della documentazione **entro 5 giorni** dalla ricezione e può richiedere integrazione e/o chiarimenti.
- Il proponente, pena il respingimento della domanda con conseguente obbligatoria archiviazione, deve rispondere **entro 15 giorni**. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine. Il proponente deve fornirli entro 30 giorni. La mancata risposta produce come effetto il respingimento della domanda e l'archiviazione del procedimento;
- Contestualmente alla ricezione della documentazione il Servizio *pubblica la documentazione stessa sul proprio sito dandone notizia a tutte le amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati*.
- Entro i successivi **30 giorni** chiunque abbia interesse può presentare osservazioni. L'A.C., tenuto conto delle osservazioni ricevute,
- **Entro 45 giorni** dal termine di scadenza delle stesse, adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità.

ececamere

14

7



Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



Natura : autorizzazione espressa.

Campo di applicazione: si applica in **via generale e residuale** se non sia obbligatorio o facoltativo accedere ad altra forma di autorizzazione.

Procedimento discrezionale che si deve concludere con provvedimento espresso. Durata 10 anni .

La procedura ordinaria si applica:

- all'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione delle opere (art. 208 comma 1)
- per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata (art. 208 comma 20);
- - a rinnovi (art.208 comma 12).



Art. 208, D.lgs 152/2006

ececamere

15



Conferenza di Servizi art. 208 152/2006



La **conferenza 208 non è la conferenza** di cui alla L. 241/90, è disciplina speciale, **istruttoria e sempre in modalità sincrona**.

Questa modalità va seguita sempre:

- in caso di nuovi impianti;
- varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

La conferenza di servizi non si conclude con il rilascio del provvedimento, ma con la trasmissione delle proprie conclusioni con i relativi atti alla AC che successivamente deve emettere l'autorizzazione unica: si tratta pertanto di una conferenza di servizi di **natura istruttoria e non decisoria**

In caso di varianti non sostanziali si applica la **procedura della conferenza semplificata** di cui all'art. 14 bis della L. 241/90, ovvero in modalità asincrona, adattandola al procedimento art. 208.

ececamere

16

8



Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



La **decisione** della conferenza dei servizi è **assunta a maggioranza** e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle **opinioni dissenzienti espresse nel corso della CdS**.

Qualora l'attività sia soggetta alle **procedure di valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettamento alla VIA, le stesse devono essere state già avviate**. Il procedimento di approvazione del progetto resta sospeso fino alla acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale o alla determinazione di non assoggettamento.

L'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune territorialmente competente, all'A.R.P.A. che entro i successivi trenta (30) giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato

L'autorizzazione **decade automaticamente** qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
- non completi la realizzazione dell'impianto oppure di sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione.

ecocamere

17



Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero



L'approvazione del progetto **vale come "autorizzazione unica, sostituisce** ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; **costituisce**, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

TAR Lombardia, Milano, n. 1712/2020

Principio: centralità della conferenza di servizi.

L'approvazione **ha effetto sostitutivo perché tutti gli interessi pubblici vengono valutati nella conferenza di servizi quindi: l'atto finale è "sintesi" di tutte le amministrazioni.**



Art. 208, 12 e 19 D.lgs 152/2006

ecocamere

18

9



Il parere negativo del Comune è superabile nel rilascio della autorizzazione impianto di trattamento ?

Sentenza Consiglio di Stato
Sez. IV, n. 4991/2020

L'Amministrazione procedente può superare il dissenso del Comune imperniato su ragioni di pianificazione urbanistica e quindi l'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 può costituire variante dello strumento urbanistico, ma a condizione che sia articolato un iter logico-argomentativo in grado di esplicitare, puntualmente e in modo esauriente, le motivazioni a fondamento di scelte in contrasto con il parere comunale, da cui emergano cioè le ragioni giustificatrici che, a seguito di un bilanciamento degli opposti interessi, hanno portato a far prevalere le esigenze legate all'insediamento dell'impianto. L'onere di motivazione esaustiva si ricava dalle stesse regole generali del modulo procedimentale della conferenza dei servizi, che prevedono il superamento dei dissensi attraverso una "adeguata" motivazione.

Sentenza Consiglio di Stato
376 /2022

L'Autorizzazione unica può essere rilasciata dalla Regione (o dall'Ente delegato) qualora la conferenza di servizi, con decisione "assunta a maggioranza", abbia espresso parere favorevole, senza che possa riconoscersi al Comune alcun "potere di veto": un siffatto potere di veto, infatti, non è previsto da alcuna disposizione normativa, né è in alcun modo desumibile dalla ratio del citato articolo 208, che ha invece introdotto uno speciale procedimento in deroga al normale quadro degli assetti procedurali e sostanziali in materia di costruzione e gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti; siffatta disposizione, del resto, è significativa della volontà del legislatore di coordinare in modo armonico l'esercizio dei concorrenti poteri di pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio e, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza costituzionale, appare anzi doverosa la leale collaborazione degli enti territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate.

ecocamere

19



Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero

L'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni ed è rinnovabile**.

RINNOVO - Almeno **centottanta giorni** prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

IMPIANTI CERTIFICATI - Almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, è facoltà del gestore dell'impianto certificato (sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) o certificate Uni En Iso 14001) sostituire l'autorizzazione unica di cui sono in possesso, con autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Detta autocertificazione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione unica. Condizione per l'attivazione del procedimento, attraverso la presentazione dell'autocertificazione, è **l'intenzione del gestore di proseguire l'attività alle stesse condizioni dell'autorizzazione**, senza alcuna modifica né impiantistica né gestionale.

L'autocertificazione mantiene l'efficacia sostitutiva dell'autorizzazione fino ad un periodo massimo di 180 giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione Emas o della certificazione Uni En Iso 14001.

RIESAME - Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.



Art. 208 e 209 D.lgs. 152/2006

ecocamere

20

10



Regime delle varianti



Le varianti ad autorizzazioni ordinarie (come AIA o AUA) seguono l'iter nazionale D.Lgs. 152/2006 declinato dalle linee guida regionali.

La procedura varia in base all'impatto della modifica:

Modifica non sostanziale: non comporta rischi significativi per l'ambiente. Richiede una semplice comunicazione allo Sportello Unico (SUAP) o all'autorità competente, che ha 60 giorni per esprimersi, decorsi i quali vige il silenzio-assenso.

Modifica sostanziale: se l'intervento aumenta i parametri di produzione o comporta nuovi impatti ambientali, richiede l'avvio di un procedimento ordinario per l'aggiornamento dell'autorizzazione

Natura personale dei titoli: Il Consiglio di Stato ha chiarito che le autorizzazioni ambientali hanno carattere *intuitu personae*. In caso di subentro di una nuova impresa, i titoli del vecchio gestore non valgono e la semplice richiesta di voltura non è sufficiente; serve un provvedimento espresso

ececamere

21



Autorizzazione specifica per impianti mobili



L'autorizzazione (art. 208, c.15) si configura come **un'autorizzazione all'esercizio dell'impianto**, è richiesta dal soggetto che ne ha piena ed esclusiva disponibilità, sarà rilasciata indipendentemente dalle aree ove opererà ed è una sorta di omologazione dell'impianto mobile sulla quale sarà opportuna e necessaria una preventiva e positiva valutazione da parte dell'ARPA competente.

IMPIANTO Mobile è definito come una struttura tecnologica unica o assemblaggio di strutture tecnologiche che possono essere trasportate ed installate in un sito per lo svolgimento della campagna di attività di durata limitata nel tempo (max 120 gg).

Struttura tecnologica unica identificabile con marca modello numero di matricola. Soggetto a direttiva macchine.

PRESUPPOSTO per l'applicabilità di questa disciplina è la verifica che l'impianto presenti le caratteristiche necessarie relative alla sua natura amovibile ed al rapporto precario, e quindi ben delimitato temporalmente con il luogo e con l'ambiente circostante

ececamere

22

11



Autorizzazione specifica per impianti mobili



L'impianto mobile deve essere nella piena ed esclusiva disponibilità del soggetto autorizzato.

La campagna di attività per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti potrà essere svolta **esclusivamente** da parte del soggetto autorizzato ed i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento dovranno considerarsi a tutti gli effetti prodotti dal soggetto che ha presentato la comunicazione.

Il luogo di produzione sarà costituito dall'area delimitata, in cui si svolgono le attività di trattamento dalle quali originano i rifiuti, ivi compresi i luoghi di produzione così come definiti dall'art. 230 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

IMPORTANTE

Non rientra nella definizione di impianto mobile una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree, viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione dei rifiuti. Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente indicate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.

ecocamere

23



Comunicazione esercizio campagna di attività



Per le campagne di attività che si svolgono sul territorio regionale degli impianti mobili autorizzati ai sensi dell'articolo 15, il soggetto titolare dell'autorizzazione effettua una comunicazione per la campagna di attività ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del d.lgs 152/2006. A tale comunicazione sono allegati **tutte le autorizzazioni, nullaosta, pareri o atti di assenso comunque denominati, necessari per lo svolgimento della campagna.**

I soggetti interessati allo svolgimento delle singole campagne di attività devono inviare alla Provincia competente per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. i), almeno ~~sessanta~~ **20 giorni** prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006.

Come previsto dal comma 15 dell'art 208 del D. Lgs. 152/06, quando l'AC ammette l'attività dell'impianto mobile nel sito prescelto, può **adottare prescrizioni integrative.**

Sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) tutte le campagne di attività con impianti mobili riconducibili ai casi previsti nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D. lgs. 152/2006, come tutti gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva >10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D. Lgs. 152/06.

La legge 108/2021, attraverso l'intervento sull'allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/2006, esclude:

- impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una **durata inferiore a novanta giorni**
- gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una **durata inferiore a trenta giorni.**

ecocamere

24

12



Autorizzazione cessazione qualifica di rifiuti (caso per caso)



In mancanza di criteri specifici adottati tramite regolamenti europei o decreti nazionali, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero (art. 208, 209 – e al Titolo III bis – Autorizzazione Integrata Ambientale – del Dlgs. 152/2006) devono essere rilasciate o rinnovate nel rispetto delle **condizioni stabilite dall'art. 6 della Direttiva 2008/98/CE** e sulla base di **criteri dettagliati** definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente.

- Per il **rilascio dell'autorizzazione** allo svolgimento di operazioni di recupero da parte dell'autorità competente, il richiedente dovrà predisporre un **progetto di lavorazione dei rifiuti** che – richiamando specifiche norme tecniche e gli standard previsti, **attesti l'efficienza delle operazioni di recupero, ovvero la reale produzione di prodotti recuperati, secondo le caratteristiche commerciali.**
- I **parametri di riferimento** per l'autorità procedente sono rappresentati dalle **norme tecniche** e dagli **standard esistenti** e, in particolare, dalle **norme tecniche UNI, documenti tecnici che, pur essendo di applicazione volontaria, costituiscono riferimenti certi per gli operatori.**



184 ter comma 3 Dlgs 152/2006

ecocamere

25



Cessazione qualifica rifiuti – la disciplina



Una volta rilasciata l'autorizzazione l'Autorità competente è comunicata all'ISPRA entro 10 giorni il provvedimento autorizzatorio.

Ispra sentita l'Autorità competente effettua il controllo (a campione) sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, conformità agli atti autorizzatori rilasciati e alle condizioni EoW, comma 1 art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una **relazione sulle verifiche e i controlli effettuati** nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.



184-ter del D.Lgs. 152/2006 comma 3 ter, quater, quinquies

ecocamere

26



Autorizzazione cessazione qualifica di rifiuti (caso per caso)



I "criteri dettagliati" includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.



184 ter comma 3 Dlgs 152/2006

ececamere

27



Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006 (Linee Guida SNPA 41/22)



Approvate il 6 febbraio 2020 con delibera del Consiglio SNPA n 62/20 e successivamente revisionate nel gennaio 2022 Delibera Consiglio SNPA n 156/21)

[Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006.](#)
[Revisione Gennaio 2022 - SNPA - Sistema nazionale protezione ambiente](#)

- elementi utili alla realizzazione di un **sistema comune ed omogeneo di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni** nell'ambito di processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui esitano materiali che hanno cessato di essere tali.
- supporto alle Agenzie **nella fase istruttoria tecnica di rilascio delle autorizzazioni.**
- alcune **indicazioni tecniche** che possono trovare una corrispondenza nei criteri dettagliati introdotti nel comma 3 dell'art. 184 ter, guida al rilascio di autorizzazioni caso per caso.

ececamere

28

14



Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006 (Linee Guida SNPA 41/22)



Nell'istruttoria tecnica  **modello organizzativo** dovranno essere definite:

- le **eventuali tempistiche** di stoccaggio dei prodotti/oggetti sulla base delle indicazioni del richiedente e delle valutazioni istruttorie, secondo quanto indicato in tabella 4.1 (condizione b)).
- le tempistiche di stoccaggio dei prodotti/oggetti devono essere definite su criteri tecnici, laddove col tempo il prodotto/oggetto si degradi e perda le caratteristiche che ne hanno consentito la cessazione della qualifica di rifiuto, in modo analogo alla "scadenza".
- lo stoccaggio dei materiali in attesa di conclusione della verifica di conformità.
- L'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso deve essere distinta dalle aree destinate ai prodotti in uscita già sottoposti a trattamento (EoW), **deve avere capacità adeguata allo stoccaggio** dei rifiuti in ingresso secondo i quantitativi autorizzati nell'atto di autorizzazione dell'impianto.

ececamere

29



Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006 (Linee Guida SNPA 41/22)



Il modello organizzativo di gestione dell'impianto e criteri di cessazione della qualifica di rifiuto deve prevedere le attività che seguono:

L'autorizzazione dovrà specificare che la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della **dichiarazione di conformità** da parte del produttore.

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato **livello di formazione** e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controllo visivo del carico dei rifiuti in ingresso;
- **controlli supplementari**;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata (prima dell'avvio delle successive procedure previste)
- **procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità**
- **procedure di controllo** del prodotto in uscita
- **procedure per la verifica** di conformità dell'EoW
- parametri di processo e relativi valori soglia individuati dal provvedimento di autorizzazione;
- **dimensioni del lotto**.

ececamere

30

15



Le procedure semplificate



Natura: comunicazione.

Campo di applicazione: attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi previste
L'applicazione della procedura semplificata è esclusa per gli impianti soggetti ad Aia e per gli impianti per i quali è obbligatoria l'AUA

Il procedimento **abilita allo svolgimento delle operazioni di recupero** di rifiuti che **rispettino integralmente le normative tecniche di riferimento:**

L'iscrizione alle procedure semplificate da parte dell' autorità competente, non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impresa né autorizza la costruzione di alcunché.

La procedura semplificata da **titolo unicamente allo svolgimento delle operazioni di recupero oggetto di comunicazione, mentre la costruzione** dell'impianto resta "disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali"



Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

Dm 5 febbraio 1998 Recupero agevolato rifiuti non pericolosi

Dm 12 giugno 2002, n. 161 Recupero agevolato rifiuti pericolosi

Dm 17 novembre 2005, n. 279 Recupero agevolato rifiuti pericolosi da navi

ececamere

31



Le procedure semplificate: iter



L'impresa che, nel rispetto dei regolamenti ministeriali, intenda avvalersi della procedura semplificata per lo svolgimento di operazioni di recupero è tenuta ad effettuare la **comunicazione di inizio di attività** alla Provincia territorialmente competente, vale a dire alla Provincia nel cui territorio la stessa impresa intende svolgere l'attività di recupero.

Alla **comunicazione di inizio di attività**, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e che ha valore di autocertificazione, va allegata una **relazione dalla quale risulti:**

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche stabilite nei regolamenti ministeriali;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero



Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006 e specifica modulistica

ececamere

32



Le procedure semplificate: caratteristiche



- nei **formulari di identificazione** vanno riportati gli estremi (data e numero di protocollo) della comunicazione di inizio attività;
- la durata quinquennale del titolo va calcolata **dalla data della comunicazione** (originaria o di rinnovo).

Durata 5 anni rinnovabile, a scadenza o in caso di modifiche sostanziali.

La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'iscrizione per l'attività di recupero, e la sua riattivazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.

ecocamere

33



Le procedure semplificate: elementi chiave



TASSATIVITA' DELLE TIPOLOGIE fissate dalla legge

- rifiuti conferibili (Eer) • provenienza • caratteristiche (composizione chimico fisica, ecc)
- attività di recupero consentite (ciclo produttivo) • caratteristiche merceologiche della materia recuperata

' MASSIME fissate dalla legge

QUANTITA

ORGANIZZAZIONE IMPIANTO

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

MESSA IN RISERVA

R13 messa in riserva, è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti (all. 1, sub allegato 1 DM 5/2/1998 e ss.m) .

OGGETTIVITA' DEL RECUPERO

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che **non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo** nei cicli di consumo o di produzione.



DM 5/2/1998 e ss.m

ecocamere

34

17



Le procedure semplificate e le caratteristiche MPS



La **prova dell'effettività del recupero delle Mps** deve essere provata con :

- lettere o contratti;
- analisi o perizie di parte sulle caratteristiche del materiale;
- informative sulla compatibilità dello stesso con l'impianto di destinazione;
- procedure di controllo a campione;
- indicazione sul Ddt dell'impianto di destinazione.

IMPORTANTE - Se il rifiuto non viene avviato al recupero **bensì allo smaltimento**, l'eventuale comunicazione inviata dall'interessato è del tutto irrilevante, sussiste l'illecito rappresentato dallo **svolgimento di una attività di smaltimento in assenza di autorizzazione**.

ececamere

35



Le procedure semplificate previste dal D.Lgs 152/2006



Il regime **agevolato del recupero tramite comunicazione** è previsto per:

1. i casi disciplinati dai **decreti ministeriali 5 febbraio 1998**, per i rifiuti non pericolosi 12 giugno 2002, n. 161, per i rifiuti pericolosi e 17 novembre 2005, n. 269, per i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, applicabili in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 184-ter (comma 8-sexies dell'articolo 216);
2. le attività di **trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce** (comma 8-quater dell'articolo 216);
3. il **controllo diretto (mero controllo)** sui rifiuti per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti (**comma 8-quinquies dell'articolo 216**)
4. preparazione per il riutilizzo (**DM 119 del 2023**)
5. recupero diretto negli impianti industriali in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale relativo ai rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006.



Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

ececamere

36

18



Le procedure semplificate e la cessazione qualifica di rifiuto



Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE (EoW di livello UE), che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, **sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti**, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.



Art. 216 c. 8 quater D.lgs. 152/2006

ecocamere

37



Le procedure semplificate: caratteristiche EoW



Elementi caratterizzanti dell' EoW (documenti probatori) sono :

- la compilazione, da parte del produttore o dell'importatore, di una **dichiarazione di conformità, che deve essere trasmessa al detentore successivo della partita di rifiuti recuperati**;
- l'applicazione, da parte del produttore, di un **sistema di gestione della qualità**, che prevede tutta una serie di procedimenti documentati
- obblighi specifici di monitoraggio, sistema che deve essere verificato da uno speciale organismo di valutazione.

ecocamere

38



Regolamenti EoW



Regolamenti europei in materia di EOW

- rottami metallici (Regolamento n. 333/2011)
- vetro (Regolamento n. 1179/2012)
- rame (Regolamento n. 715/2013), direttamente applicabili in tutti gli Stati membri UE

Regolamenti ministeriali sulla disciplina dell' EOW,:

- D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS.
- D.M. 28 marzo 2018, n. 69 cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso
- D.M 15 maggio 2019, n. 62 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- D.M. 31 marzo 2020 n. 62 Regolamento cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- D.M. 22 settembre 2020, n. 188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- ~~D.M. 27 settembre 2022, n. 152 per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) degli inerti ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006~~
- Dm Ambiente 28 giugno 2024, n. 127 la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) degli inerti ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006

39



Esempio: entrata in vigore dei Regolamenti EoW



Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (23 agosto 2021) **gli impianti dovevano presentare l'aggiornamento della propria autorizzazione alle autorità competente (Regione o Provincia) per l'adeguamento al Decreto, in attesa della quale, l'EoW di carta e cartone prodotta dovrà comunque avere le caratteristiche previste dal Decreto e dovrà essere redatta la Dichiarazione di Conformità.**

Transitorio:

Per semplificare e per consentire a tutti i soggetti coinvolti di comprendere la natura dei materiali gestiti:

- *fintanto che l'impianto non ha modificato il proprio processo produttivo **continuerà a produrre secondo le procedure già autorizzate e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di "materia prima seconda costituita da carta e cartone conforme alle norme di cui al d.m. 5 febbraio 1998"**;*
- ***successivamente alla richiesta di aggiornamento** della propria autorizzazione (che comunque deve avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 23 agosto 2021) potrà cominciare a produrre secondo i nuovi criteri indicati dall'articolo 3 e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di "carta recuperata ai sensi del d.m. 188/2020", redigendo una dichiarazione di conformità per ogni lotto;*
- ***decorsi 180 giorni ed in assenza di una domanda di aggiornamento** l'impresa non avrà titolo per garantire la cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone trattati e dovrà gestirli come un rifiuto a tutti gli effetti.*

ecocamere

40

20



Esempio: entrata in vigore dei Regolamenti EoW



Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020

Nello specifico l'interpello riguarda i rifiuti ammessi al recupero, il DM 188/2020 ammette per la produzione di carta e cartone recuperati i seguenti rifiuti:

150101 imballaggi di carta e cartone

150105 imballaggi compositi

150106 imballaggi in materiali misti

200101 carta e cartone

191201 carta e cartone dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti da RD

030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati che non rientrano tra i codici previsti al punto 1.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998.

La carta da trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati e gli scarti delle selezioni di carta destinati al riciclo, secondo il Mite, rientrano nelle regole Eow ma non possono essere gestiti in procedura semplificata.

La circostanza che i codici europei dei rifiuti in questione siano elencati dal Dm 188/2020, «non può incidere su aspetti quantitativi o condizioni necessari per operare in procedura semplificata di recupero (anche considerando il tenore della delega dettata dall'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006)»

L'adozione del Dm 188/2020, ha determinato la cessazione dell'applicazione delle previsioni di cui al Dm 5 febbraio 1998 non disciplina tuttavia alcuni aspetti che rimangono individuati esclusivamente o dal Dm 5 febbraio 1998 (limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite per le emissioni) o dalle autorizzazioni già concesse, che restano valide ed efficaci.

interpello Mite 10 novembre 2022, prot. n. 139984
su richiesta della Regione Piemonte

ecocamere

41



Confronto sull'applicazione di Regolamenti EoW



----> **DM 28 giugno 2024, n. 127**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – Aggregato recuperato-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Allegati

- **Rifiuti ammissibili:** tabella 1 suddivisa in 2 parti (inerti da C&D, altri inerti di origine minerale)
- **Verifiche sui rifiuti in ingresso:** esame della documentazioni in ingresso, controllo visivo, e se necessario controlli supplementari → procedura di accettazione dei rifiuti
- **Processo di lavorazione minimo:** macinazione, vagliatura,..., separazione della frazione metallica e/o indesiderata (solo alcune delle fasi meccaniche a titolo esemplificativo)
- **Deposito e movimentazione:** devono essere organizzati in modo tale che i lotti di produzione non siano miscelati
- **Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato:**
 - ✓ Controlli finalizzati alla ricerca dei parametri indicati in tabella (amianto, benzene, fenolo...) e a garantirne i relativi valori limite di concentrazione
 - ✓ Test di cessione
- **Norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce (Norma e Titolo)**

Allegato 1
(criteri per la cessazione)

Modalità detenzione del campione (art. 5 comma 4)

Il produttore conserva il campione per 5 anni dalla data dell'invio delle dichiarazioni presso l'impianto o la sede legale prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI.10802 e UNI/TR 11682

Le modalità di conservazione del campione devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato e
- consentire la ripetizione delle analisi.

ecocamere

42

21



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)



Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR n. 59/2013

L'Aua è il provvedimento che sostituisce i seguenti atti in materia ambientale (articolo 2, lettera a) e articolo 3, commi 1 e 2, Dpr 59/2013):

- 1) **autorizzazione agli scarichi** (capo II del titolo IV della sezione II, Parte III, Dlgs 152/2006);
- 2) **comunicazione preventiva** (articolo 112, Dlgs 152/2006) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti previsti all'articolo 269, Dlgs 152/2006;
- 4) **autorizzazione generale** prevista all'articolo 272, Dlgs 152/2006;
- 5) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 6) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9, Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99;
- 7) **comunicazioni in materia di rifiuti** di cui agli articoli 215 e 216, Dlgs 152/2006.

DPR n. 59 del marzo 2013 -> Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Circolare 7 novembre 2013 il Ministero dell'ambiente ha dettato le istruzioni operative.

Il modello per richiedere l'Aua è stato approvato con **Dpcm 8 maggio 2015** in vigore dal 30/6/ 2015.

Le Regioni hanno adeguato le normative regionali di settore.

ecocamere

43



Durata Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)



DURATA -> L'autorizzazione ha una durata di **15 ANNI rinnovabile** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP.

Può essere rinnovata presentando, **almeno sei mesi prima della scadenza**, apposita istanza contenente la documentazione aggiornata (con la possibilità di limitarsi a richiamare quanto già in possesso dell'autorità, se le informazioni non sono variate nel tempo).

Presentata l'istanza di rinnovo nei termini, l'impianto potrà continuare a operare sino all'ottenimento esigenze ambientali.

ecocamere

44

22



Procedure semplificate Rifiuti e AUA



Secondo quanto previsto dal D.P.R. n.59/2013, **il soggetto che richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti o il suo rinnovo, può optare per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale .**

Nel caso in cui oltre alla comunicazione di cui all'articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, deve essere richiesta o l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006 o l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del DLgs. n. 152/2006 o entrambi le autorizzazioni il soggetto richiedente **è obbligato a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**



D.P.R. n.59/2013

Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

ececamere

45



QUADRO RIASSUNTIVO AUTORIZZAZIONI



Tipologia	Attività	Durata
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) art.29-ter D.lgs. 152/06	Particolari attività di gestione e particolari tipologie di rifiuti allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06	10 anni dalla data di rilascio (12 anni se SGA certificato con ISO 14000) (avviato dall'autorità competente, entro 180gg)
AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)	Tutte le altre tipologie di rifiuti o di attività di gestione non ricomprese nelle attività di cui sopra	10 anni (rinnovo 180gg prima)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (DPR 59/2013)	E' il provvedimento autorizzativo che ricomprende la procedura semplificata (art.216) qualora presenti autorizzazioni esplicite (scarichi, emissioni, ..)	15 anni (rinnovo 6 mesi prima)

ececamere

46

23



Autorizzazione impianto di compostaggio



Gli impianti di compostaggio nel tempo sono stati oggetto di regolamentazioni diverse che hanno portato allo stato attuale alla presenza di sei diverse tipologie di impianti, differenti per i vincoli e le agevolazioni a cui sono soggetti.

- 1) Gli impianti attivati in conformità alla Delibera 27 luglio 1984
- 2) Gli impianti in Autorizzazione Unica (art. 208 D.Lgs. 152/2006)
- 3) Gli impianti in procedura semplificata
- 4) Gli impianti di auto-compostaggio
- 5) Gli impianti di compostaggio di comunità
- 6) Gli impianti di compostaggio locale

Delibera 27 Luglio 1984, Criteri e norme tecniche generali riguardanti gli impianti di recupero, anche per la produzione di compost, definito come un prodotto ottenuto mediante un processo biologico aerobico dei rifiuti solidi urbani, o delle loro miscele con fanghi di depurazione delle acque reflue di insediamenti civili;

art. 208 e art. 214 del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152 per la produzione del "compost di qualità" ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, nel rispetto delle caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

art. 37 della L. n. 221 del 28 dicembre 2015 integrazione dell'articolo 214 del D.Lgs. 152/06 con il comma 7-bis che prevede una **nuova procedura autorizzativa semplificata**;

art. 38, c. 2, lett. a) della L. n. 221 del 28 dicembre 2015 che ha integrato la lett. e) del comma 1, prevedendo per i **nuovi impianti di auto-compostaggio** che le **utenze domestiche** siano integrate con quelle non domestiche;

art. 38, c. 2, lett. b) della L. n. 221 del 28 dicembre 2015 modifica dell'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, integrato con la lett. «qq-bis»: ha introdotto ex-novo gli **impianti di compostaggio di comunità**;

ecocamere

47



Autorizzazione impianto di compostaggio



Compostaggio di prossimità

Utenza Produttrice	Impianto	Uso compost	Definizione	Limiti	Normativa	Procedura autorizzativa	Esempio
Unica	Presso l'utenza	Presso l'utenza	Auto-compostaggio	nessuno	Art. 183, 1.e), D. Lgs. 152/06 e s.m.i.	Nessuna	Famiglia, scuola, azienda, albergo con area verde
Plurima	Stesso Comune o limitrofo	Cedibile con analisi	Compostaggio locale	<80 t/ anno	Art. 214, 7-bis, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.	S.C.I.A. - Parere ARPA - Regolamento di gestione	Impianto comunale
Plurima	Presso una delle utenze > 1 Km.	Presso una delle utenze	Compostaggio di comunità	<130 t/ anno	D. 29 dicembre 2016, n. 266	- S.C.I.A. - Regolamento di gestione - nomina Conduttore	Impianto comunale, condomino, quartiere, gruppo di aziende.

ecocamere

48

24



Autorizzazione impianto di compostaggio



Nello specifico:

Nell'ambito delle **procedure semplificate** (comunicazione o AUA), "**compostaggio locale**".

«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, **possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole**, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»

Questa metodologia di compostaggio è stata definita dalla **Nota di chiarimenti interpretativi del Ministero dell'Ambiente, prot. n. 4223 del 07.03.2019**, come propria degli impianti locali, per differenziarla dagli altri impianti, di comunità e di auto compostaggio, impianti locali che possono essere a servizio di una collettività di utenze o di una utenza singola, quale ad esempio un albergo privo di aree a verde, oppure un mercato.

ecocamere

49



Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)



Ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs 152/2006 e smi, il Proponente che intende realizzare un progetto sottoposto a VIA e che necessita di altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto dovrà presentare un'unica istanza alla Amministrazione competente in materia di VIA.

PAUR è una procedura che consente di ottenere: VIA + tutte le autorizzazioni necessarie (in un unico procedimento).

- Il processo decisionale avverrà attraverso l'istituto della conferenza dei servizi decisoria convocata in modalità sincrona simultanea (art 14-ter L. 241/90) e sostituirà ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
- La determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi rappresenta il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.**

ecocamere

50

25



Procedure AUA e PAUR



Il PAUR non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li **ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi**. Il provvedimento unico ambientale non realizza alcuna surroga o espropriazione delle competenze delle amministrazioni provinciali [...]

I «titoli unici» all'interno del PAUR, come ad es. AIA ed AUA, o di altro tipo come ad es. l'autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno pertanto continuare ad essere formati, nonostante la presenza di un procedimento unico superiore.

Principio confermato dalla sentenza della **Corte costituzionale 14 novembre 2018, n. 198**: «L'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 non comporta alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera».



D.P.R. n.59/2013
Art. 27 bis D.Lgs. 152/2006

ececamere

51



Nuova disciplina sulle sanzioni in materia di gestione rifiuti



La legge n° 147 del 3/10/2025 ha convertito il Decreto-legge 116/2025 modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento ambientale).

L'intervento normativo in vigore dall'8 ottobre 2025 non si limita ad apportare modifiche puntuali, ma **riscrive il sistema sanzionatorio su alcune fattispecie ambientali previste nel D.L.vo 152/2006, nel Codice penale, nel D.L.vo 231/2001 e anche nel Codice della Strada con l'obiettivo di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti ambientali**.

Le principali novità introdotte dalla Legge n. 147/2025 riguardano :

- inasprimento delle pene per abbandono e gestione illecita dei rifiuti;
- nuove fattispecie di reato per abbandono in casi particolari e combustione illecita;
- nuove sanzioni accessorie (sospensione patente e iscrizione all' Albo) e utilizzo della videosorveglianza per accertare le violazioni

ececamere

52


26



Impatto della nuova disciplina sulle sanzioni per le aziende




Le imprese non hanno più margine per errori formali o gestionali.



Questo rende indispensabile:

- una revisione interna delle procedure aziendali;
- controlli periodici sulle autorizzazioni dei partner;
- formazione del personale coinvolto nella gestione dei rifiuti;
- aggiornamento continuo per garantire la conformità normativa.



- In fase di presentazione: più attenzione su impatti reali non solo elementi documentali e vincoli ;
più controlli sulle missioni e impatti cumulativi
- In fase operativa: più attenzione per automonitoraggio e verifiche periodiche.

Errori o disattenzioni comuni delle imprese che possono portare a reato

•**Produttori di rifiuti:** deposito temporaneo gestito oltre i limiti temporali o quantitativi previsti, assenza di cartellonistica ed etichettatura, classificazioni errate, mancata verifica delle autorizzazioni di trasportatori e impianti destinatari.

•**Impianti:** superamento dei quantitativi autorizzati, non corrispondenza tra layout reale e quello autorizzato, ingresso di rifiuti con codici CER non autorizzati, mancato aggiornamento delle comunicazioni anagrafiche.

•**Trasportatori:** utilizzo di mezzi non iscritti, conferimento a impianti non autorizzati, soste tecniche trasformate di fatto in stoccaggio non autorizzato.

ecocamere

53

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

17/06/2026

54

27